

**Corte Conti, II Sez. Giurisd. Centr. App., 25.11.2014, n. 683**

Materia: inammissibilità appello

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.Stefano Imperiali	Presidente
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere-rel.
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere
dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n. 43779 del ruolo generale dei giudizi, depositato in data 27 luglio 2006 dall'INPS, quale successore *ex lege* dell'INPDAP, ai sensi dell'art.21, comma 1, del d.l.n.201/2011, nel testo risultante dalla legge di conversione n.214/2011, in persona del dott. Giorgio Fiorino, Dirigente Generale p.t. della Direzione Centrale Previdenza del soppresso INPDAP, per delega del Presidente dell'Istituto conferitagli con atto notarile del 16 febbraio 2012 (notaio Paolo Castellini), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n.29

contro

il sig. **R. C.**, nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pistilli, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazario Sauro n.16 presso lo studio dell'avv. Stefania Reho.

avverso

la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n.1737/2011, depositata in data 14 dicembre 2011.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2014 il relatore cons. Daniela Acanfora, per l'INPS l'avv. Maria Passarelli delegata dall'avv. Urso ed, in rappresentanza dell'appellato, l'avv. Stefania Reho.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con un ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale laziale di questa Corte dei conti, il sig. R., ex militare dell'Esercito Italiano, - titolare di una pensione provvisoria (iscrizione n.10116686) liquidatagli all'atto del collocamento in ausiliaria, poi di pensione definitiva liquidatagli, dal 20 gennaio 2003, con il d.m. n.350 del 21 aprile 2009 - impugnava la nota dell'INPDAP - sede provinciale di Viterbo - datata 18 maggio 2010 (prot.n.12614/2009).

Con il predetto provvedimento l'Istituto previdenziale gli comunicava di avere accertato, a seguito del conguaglio tra i due trattamenti, un debito, ammontante a complessivi euro 35.794,98, maturato per il periodo 20 gennaio 2003- 31 marzo 2010, disponendone il recupero mediante ritenute mensili di euro 497,15 dalla rata di maggio 2010.

L'INPDAP – sede provinciale di Viterbo- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 5 dicembre 2011 (prot.n.25413/U del 1° dicembre 2011) chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, di disporsi la restituzione di quanto trattenuto senza interessi.

Con la gravata decisione, il giudice di prime cure, preso atto del lungo lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di attribuzione della pensione provvisoria e quello di attribuzione della pensione definitiva (6 anni), richiamati i principi giurisprudenziali in ordine al legittimo affidamento espressi nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.7/QM/2007, ha ritenuto che, nel caso concreto, *“nessun comportamento doloso ma nemmeno colposo”* potesse essere imputato al ricorrente, *“essendo invece il ritardo nel procedimento imputabile esclusivamente all'amministrazione che peraltro ha ammesso che le maggiori somme attribuite al R. sono frutto di un calcolo errato”*.

Pertanto, il giudice monocratico ha accolto il ricorso dichiarando l'irripetibilità dell'indebito ed il diritto del ricorrente alla restituzione di quanto recuperato, con la maggiorazione degli interessi legali; ha compensato integralmente le spese del giudizio.

Alla sentenza ha fatto seguito l'ordinanza del 31 dicembre 2012 (n.25/2012) di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo (dove in luogo di *“signor R.”* è indicato *“signor Pelosi?”*), notificata all'INPDAP di Viterbo in data 19 marzo 2013 (ed all'INPDAP di Roma, nella sede di via Ciriaco De Mita il Grande 21, a mezzo del servizio postale, in data 19-22 marzo 2013).

Con l'appello in epigrafe, notificato al procuratore costituitosi in primo grado (avv. Pistilli), sia nello studio – in Viterbo- via Belluno n.69 a mezzo del servizio postale, con plico consegnato all'ufficiale giudiziario in data 4 giugno 2012 e ricevuto in data 8 giugno 2012 - che nel domicilio eletto in primo grado - presso l'avv. Stefania Reho, in Roma, via Nazario Sauro n.16 in data 4 giugno 2012 - l'INPDAP ha impugnato la decisione deducendo i seguenti motivi:

1) NULLITA' DELLA SENTENZA EX ART.429 C.P.C. RICHIAMATO DALL'ART.5 DELLA L.N.205 DEL 2000 PER CONTRASTO NON SANABILE TRA IL DISPOSITIVO E LA SUA MOTIVAZIONE

Al riguardo osserva che il giudice nel dispositivo ha indicato una diversa persona, sig. Pelosi, come destinatario del provvedimento finale mentre il ricorso e le conclusioni di controparte riguardavano il sig. R. Franco, errore non emendabile con il procedimento di correzione ex art.287 c.p.c.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 162, 206 DEL D.P.R.1092/1973, ART.1 COMMA 136 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004, DELL'ART.2033 C.C.

Sul punto l'appellante sviluppa un approfondito *excursus* della normativa applicabile alla fattispecie e della giurisprudenza, costituzionale, amministrativa e di questa Corte dei conti in materia, in particolare sottoponendo a vaglio critico i principi espressi dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.7/QM/2007, secondo cui il mero decorso dei termini varrebbe a trasformare il trattamento pensionistico provvisorio in definitivo, peraltro disatteso dalle disposizioni più recenti in materia di annullamento d'ufficio (art.1, comma 136, l.n.311/2004; art.21 *nonies* della l.n.241/1990 modificato dalla legge n.15/2005); infine, richiama il definitivo orientamento espresso nella sentenza n.2/QM/2012, di talchè, a suo avviso, il semplice decorso del tempo non può comportare più l'automatica impossibilità di recupero conseguente all'operazione di conguaglio ex art.162 d.P.R. n.1092/1973, come affermato nella gravata decisione.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNZIATO EX ART.112 C.P.C.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.429 C.P.C. E DELL'ART.2033 C.C. IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE INTERESSI SULLE SOMME DA RESTITUIRE.

Afferma sul punto che il giudice ha riconosciuto d'ufficio gli interessi legali senza alcuna domanda, pur non operando in materia l'art 429 c.p.c., non trattandosi di somme che derivano da un rapporto obbligatorio tra P.A. e privato; nel merito, richiama giurisprudenza che nega la spettanza degli accessori, anche delle sezioni di appello (Sez.II n.217/2005; Sez.III n. 347/2000 e 31/2005, Sez. I n.363/2005).

Conclusivamente, l'appellante chiede:

- di dichiarare, in via preliminare e di per sé assorbente, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione;
- in subordine, di annullare sentenza, ritenendo corretta e dovuta l'azione restitutoria ai sensi dell'art.162 del d.P.R. n.1092/1973 con conseguente declaratoria del suo diritto di ripetere quanto versato nelle more del gravame;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare in *parte qua* la sentenza dove ha liquidato d'ufficio, sulle somme da restituire, gli interessi legali, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con una memoria depositata in data 6 marzo 2014 il sig. R. si è costituito in giudizio conferendo patrocinio legale all'avv. Massimo Pistilli, eccependo, in via pregiudiziale, che il gravame è intempestivo in quanto è stato notificato in data 4 giugno 2012, mentre il termine breve di sessanta giorni per appellare scadeva il 22 maggio 2012.

Allega la copia notificata della sentenza che risulta notificata, a sua istanza, all'INPDAP – sede provinciale di Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t. –, in data 22 marzo 2012 (ed anche all'INPDAP di Roma, nella sede di via S. Croce in Gerusalemme, a mezzo del servizio postale, in data 28 marzo- 3 aprile 2012).

Il predetto contesta, poi, l'eccezione di nullità della sentenza, osservando che si è trattato di un mero errore materiale (Pelosi invece di R.), adeguatamente corretto con l'ordinanza.

Ancora, il sig. R. afferma che l'appello è comunque, nel merito, giuridicamente infondato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte dei conti che ha affermato che l'irripetibilità è esclusa qualora sussista l'incolpevole affidamento nella percezione delle maggiori somme, tra cui, la più recente sentenza n.2/QM/2012 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti; nel suo caso, sussistono l'elemento temporale (sei anni intercorsi tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva), l'elemento oggettivo (vantaggio), l'elemento soggettivo (buona fede).

In conclusione, il sig. R. chiede che in via principale l'appello venga dichiarato inammissibile ed, in subordine, respinto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, tenuto conto anche della temerarietà della lite.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Passarelli, comparsa per l'INPS, ha insistito, riportandosi integralmente all'appello, affinché venga accolto con ogni conseguenza di legge; nel contempo ha contestato l'eccezione d'intempestività, osservando che al fine di far decorrere il termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza di prime cure doveva essere fatta al funzionario della sede INPDAP che aveva rappresentato e difeso l'Istituto in primo grado e non, come nella specie avvenuto, al legale rappresentante dell'ente previdenziale (produce in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione Sez. L. n.12730 del 23 maggio 2013).

L'avv. Reho, comparsa per l'appellato, si è integralmente riportata alla memoria di costituzione in giudizio, insistendo affinché ne vengano accolte le relative conclusioni, in via pregiudiziale quella d'inammissibilità del gravame.

La causa è passata in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via del tutto pregiudiziale, il Collegio deve esaminare la questione della tempestività sollevata dall'appellato, ma comunque rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art.8 del vigente regolamento per i giudizi innanzi a questa Corte dei conti, approvato con il R.D. 13 agosto 1933 n.1038 (*“I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori. Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio”*).

Orbene, l'art. 1, comma 5 bis del d.l. 5 novembre 1993 n.453, convertito in l. 14 gennaio 1994, n.19, introdotto dall'art.1 del d.l. 23 ottobre 1996 n.543 convertito in l. 20 dicembre 1996 n.639 dispone che *“L'Appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunque entro un anno dalla pubblicazione”*.

*Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.*

Nel processo dinanzi a questo giudice di appello trova poi applicazione per effetto del rinvio dinamico alle disposizioni processual-civilistiche contenuto nell’art.26 del predetto R.D. n.1038/1933, (per quanto interessa nell’odierno gravame), l’art.285 c.p.c. secondo cui *“la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art.170, (primo e terzo comma)”* (le parole tra parentesi sono state poi soppresse dall’art.46, comma 10, della l.n.69/2009 per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art.58 della legge medesima).

Orbene, l’art.170 prevede che, dopo la costituzione in giudizio *“tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga diversamente”* (comma 1) e che *“le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”* (comma 3).

In tempi recenti, stante il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al luogo ed al destinatario della notifica della sentenza, qualora l’ente previdenziale si sia costituito in primo grado per il tramite di un dirigente o di un funzionario all’uopo delegato della sede periferica, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l.n.19/1994, al fine della decorrenza del termine breve per impugnare, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno risolto la deferita questione di massima nei seguenti termini: *“Ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, qualora l’ente previdenziale si sia costituito in primo grado con proprio dirigente o funzionario delegato, la notificazione della sentenza di primo grado deve essere effettuata all’amministrazione costituita ai sensi dell’art.170 comma 3 c.p.c., restando comunque preclusa l’applicazione esclusiva dell’art. 145 c.p.c.”* (sentenza n.1/QM/2012).

In tale decisione, dopo un’approfondita disamina della normativa applicabile e della giurisprudenza della Cassazione in materia, si è, in particolare, osservato che *“il dirigente della sede periferica di un Ente previdenziale, che si costituisca in primo grado in qualità di direttore della sede (legittimato dalle regole di organizzazione interna dell’ente) ed in forza delle norme generali (art.6, comma 4, D.L. n.453/1993), non è equiparabile ad un “procuratore” dell’ente ai fini dell’art.170 comma 1 c.p.c., non solo perché la norma in questione presuppone un difensore in senso tecnico (ovvero una persona fisica iscritta all’Albo previo accertamento dei requisiti di legge), ma soprattutto perché la costituzione in giudizio non avviene in forza di una procura generale o speciale, ma di funzioni attribuite al soggetto non come persona fisica ma come titolare di un ufficio pubblico”.*

Ancora, si è precisato che *“in forza delle norme di organizzazione interna dell’ente (cfr.l’art.3, lett. f) del regolamento dettato con D.P.R.368/1997) e delle norme speciali di settore (art.6, comma 4, D.L.453/1993 e art.3 lett.b D.Lgs479/1994), è ben possibile che la rappresentanza in giudizio dell’Istituto, in linea di principio assegnata al rappresentante legale dell’ente, venga delegata a dirigenti di sede periferica”* per cui *“qualora il dirigente di una sede periferica dell’INPDAP sia intervenuto nel giudizio di primo grado nell’interesse dell’ente in luogo del legale rappresentante, deve ritenersi che l’Istituto sia costituito “personalmente”, tramite suo funzionario delegato a rappresentarlo... (omissis)...di conseguenza il destinatario della notificazione va individuato in applicazione dell’art.170,*

*comma 3, c.p.c. che impone di notificare la sentenza all'ente stesso ovviamente (trattandosi di persona giuridica) a mani del soggetto che la rappresenta....”.*

Pertanto, tali essendo i principi che il Collegio pienamente condivide, a nulla rilevando quindi diversi orientamenti giurisprudenziali in materia (peraltro, giova osservare, per inciso, che la sentenza della Cassazione prodotta in udienza dal difensore dell'Istituto concerne non un ente previdenziale ma un'amministrazione centrale dello Stato) - nel caso in esame, essendosi l'INPDAP nel giudizio di primo grado costituito per il tramite del direttore della sede provinciale di Viterbo (tale dott.ssa Maria Rosaria Esposito), la notificazione della sentenza effettuata al predetto ufficio, in data 22 marzo 2012, nella persona del legale rappresentante, risulta giuridicamente efficace al fine di fare decorrere il termine breve di impugnazione.

L'appello è quindi intempestivo in quanto risulta ritualmente notificato dall'INPS al procuratore costituitosi in primo grado (avv. Pistilli), sia nello studio (a mezzo del servizio postale, con plico consegnato all'ufficiale giudiziario in data 4 giugno 2012 tale essendo la data da considerare, stante la scissione degli effetti della notificazione, ex art.149, comma 3, c.p.c. introdotto dalla l.n.263/2005) che, a mani, nel domicilio eletto, in data 4 giugno 2012, allorquando il termine perentorio di sessanta giorni era ormai decorso.

Alla soccombenza segue, ex art.91 c.p.c., la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato che si liquidano, applicando i nuovi parametri fissati negli artt.4 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, nell'importo, (comprensivo della percentuale di incremento a titolo di rimborso spese forfettario prevista dall'art.2, comma 2 del medesimo decreto), di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Collegio non ritiene, invece, che sussistano i presupposti per affermare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in particolare la prova del difetto della normale diligenza per l'acquisizione della coscienza dell'intempestività dell'appello (*in terminis*, di questa Sezione sent.n.73/2013 e giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*

**DICHIARA INAMMISSIBILE** l'appello iscritto al **n.43779** proposto dall'INPS avverso la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n.1737/2011, depositata in data 14 dicembre 2011;

**CONDANNA** l'INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014